

Con sentenza n. 32576 del 15 giugno 2022, depositata il 5 settembre 2022, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha esaminato i presupposti per l'integrazione del reato di cui all'art. 570 c.p. contemperando il principio dei doveri di solidarietà verso la prole con le esigenze di sopravvivenza del padre tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna a carico del padre che non mantiene i figli se deve pagarsi vitto e alloggio.

Gli Ermellini hanno escluso la responsabilità "automatica" del coniuge separato: il giudice contemperi le esigenze dell'adulto e dei minori.

Può essere assolto il padre che non paga il mantenimento ai figli dovendo far fronte a spese improcrastinabili e necessarie alla sopravvivenza, quali il vitto e l'alloggio.

Secondo i giudici di legittimità occorre tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. "debole", in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (artt. 433 ss. c.c.), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell'obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio - economico di riferimento e quant'altro sia in condizione d'influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa.

Riferimenti Normativi:

- art. 570 c.p.
- art. 433 c.c.